II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1995

relativa a una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di « espadrillas » originarie della Repubblica popolare cinese (Importmaatschappij Intermedium BV)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(95/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 [2], in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 [4], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

(1) Il regolamento (CEE) n. 1821/91 del Consiglio [5] ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di « espadrillas » originarie della Repubblica popolare cinese e ha deciso la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio. L'aliquota del dazio era pari a 70,3 % per le « espadrillas » del codice NC ex 6404 19 90 (codice addizionale Taric 8547).

(2) Il 5 aprile 1993, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stata presentata una domanda di restituzione di dazi antidumping definitivi pagati dalla Importmaatschappij Intermedium BV per l'importazione, il 3 e il 18 marzo 1992, di due spedizioni di « espadrillas » originarie della Repubblica popolare cinese.

(3) Il 9 dicembre 1994, la Commissione ha reso noti al richiedente i principali fatti e le principali considerazioni sulla cui base intendeva dichiarare la domanda inammissibile. Al richiedente è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima della decisione definitiva. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

(4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la propria opinione in merito. Nessuno Stato membro ha fatto obiezioni.

B. AMMISSIBILITÀ

(5) La domanda è inammissibile per i motivi seguenti.

In primo luogo, l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che, quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente, l'importo del dazio che supera il margine di

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.
[5] GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 1.

dumping viene restituito. A tal fine, in conformità della comunicazione della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping (1), in particolare il punto I.3, l'importatore deve presentare informazioni che consentono alla Commissione di calcolare se il margine di dumping si è ridotto oppure è stato eliminato. Qualora la domanda risulti incompleta, le informazioni mancanti debbono essere fornite, entro un termine ragionevole, dal richiedente stesso, dall'esportatore o dagli altri importatori. Nella fattispecie, dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, avrebbero dovuto essere fornite, in linea di massima, informazioni riguardanti i prezzi di tutte le esportazioni di « espadrillas » dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità e il valore normale stimato per un paese di riferimento adatto, preferibilmente quello utilizzato nell'inchiesta originale, per i sei mesi precedenti le due importazioni per le quali è stata richiesta la restituzione. Nonostante i ripetuti contatti con il richiedente e le iniziative della Commissione per ottenere le informazioni necessarie, dette informazioni non sono state fornite entro un termine che consentisse alla Commissione di stabilire se il dazio riscosso per le due importazioni fosse superiore al margine di dumping realmente esistente.

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la domanda dev'essere presentata entro tre mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi definitivi da riscuotere. Di conseguenza, per le due importazioni in oggetto, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 2 e il 17 giugno 1992 rispettivamente. Entro tali termini, il richiedente ha contestato in varie lettere alle autorità doganali olandesi l'imposizione del dazio antidumping, per motivi inerenti all'origine asserita e alla natura del prodotto importato. In tale circostanza, tuttavia, il richiedente non ha chiesto che l'importo del dazio antidumping pagato fosse in parte rimborsato in quanto il margine di dumping sarebbe stato inferiore al dazio pagato. In realtà, la prima lettera contenente un riferimento esplicito a una domanda di restituzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88 risale soltanto al 5 aprile 1993. Inizialmente, la Commissione si è riservata di giudicare se la richiesta fosse stata presentata entro i termini. Essa ha concluso che le lettere inviate alle autorità dei Paesi Bassi, sulle quali si è basato il richiedente, non possono essere considerate domande di restituzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88, poiché non indicano chiaramente che la restituzione dei dazi antidumping è chiesta per l'asserita diminuzione o all'eliminazione del margine di dumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di restituzione di dati antidumping presentata dalla Importmaatschappij Intermedium BV per le importazioni di « espadrillas » originarie della Repubblica popolare cinese, effettuate il 3 e il 18 marzo 1992, è dichiarata inammissibile.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi e la Importmaatschappij Intermedium BV, Hoofddorp, Paesi Bassi, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1995.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

(1) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.